

Comune di Pinzolo



**Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola**

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

Servizio di inserimento lavorativo di una persona in situazione di svantaggio sociale attraverso lavori di pulizia di parchi, strade, aree verdi, svuotamento dei cestini ecc..

Pinzolo, Marzo 2021

1. SCOPO

Questo documento contribuisce ad assolvere alle indicazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, dove il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, promuove la cooperazione e il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da *interferenze*. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Questo documento è stato redatto a cura del Comune di Pinzolo per dare indicazioni operative e gestionali per prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro nei casi di "interferenza" ossia nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La valutazione del rischio da interferenze è stata effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le disposizioni oggetto di questa valutazione non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; pertanto per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta".

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi sono oggetto di verifica non essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

2. MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'appaltatore e quelle svolte dai lavoratori del Comune di Pinzolo e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene condiviso dagli RSPP e sottoscritto dai Datori di Lavoro. Questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.

Durante lo svolgimento delle attività previste nell'appalto, qualora si renda necessario apportare varianti, per garantire la sicurezza del lavoro, oppure in caso di interventi straordinari, il presente documento potrà subire modifiche e integrazioni. Il piano operativo della ditta appaltatrice dovrà tenere conto di quanto descritto nel presente DUVRI.

3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

3.1. Descrizione sintetica delle attività dell'appalto

Periodo attività presunto: Dal 01/04/2021 al 31/12/2023

L'appalto ha per oggetto il servizio di inserimento lavorativo di una persona in situazione di svantaggio sociale attraverso lavori di pulizia di parchi, strade, aree verdi, svuotamento dei cestini ecc..

A favore di sicurezza, è considerato al pari del personale comunale qualsiasi persona, che si trovasse ad interferire con i dipendenti dell'appaltatore e per tale motivo, sia soggetto a rischi dovuti ad attività interferenti.

3.2. Descrizione sintetica dei siti

Sedi stradali, relativi marciapiedi, vie pedonali, parcheggi, piazzali, pubblici o di uso pubblico, parcheggi di pertinenza delle proprietà comunali, parchi, giardini

3.3. Obblighi dell'Azienda Appaltatrice

L'impresa appaltatrice è vincolata a:

- comunicare al Comune di Pinzolo, antecedentemente l'inizio del servizio, l'elenco del personale che interverrà nell'effettuazione del servizio, al fine di prenderne conoscenza e trasmetterlo ai dirigenti responsabili per rendere cogente l'effettuazione dell'obbligato riconoscimento;
- comunicare direttamente ai responsabili eventuali variazioni relative al personale che interviene nel servizio al fine di prenderne conoscenza ed effettuare l'obbligato riconoscimento;
- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale del Comune di Pinzolo;
- adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell'esercizio delle attività previste dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d'arte;
- rispettare scrupolosamente le procedure interne del Comune di Pinzolo e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici;
- fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte durante le operazioni di pulizia.

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario:

- prima di effettuare il servizio, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici, ed ottenere la relativa autorizzazione ad effettuare l'intervento;
- l'impresa assegnataria e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte durante l'espletamento del servizio.
- l'impresa assegnataria è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso le aree indicate nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.

3.4. Obblighi dei lavoratori dell'Azienda Appaltatrice

Il personale della ditta assegnataria, per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza comunali:

- deve essere in numero minimo indispensabile;
- deve indossare gli indumenti di lavoro e ad alta visibilità previsti per lavori su strada;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall'art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- prima dell'inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), con particolare attenzione all'utilizzo dei guanti;
- non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- la movimentazione del materiale deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di apposita attrezzatura;
- non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà comunale;
- tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere sottoposti alla manutenzione, secondo le modalità e prescrizioni contenuti nei libretti d'uso e manutenzione, al fine di garantirne la perfetta efficienza e funzionalità;
- è vietato l'uso di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa;

obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico

- contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con le attività; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore;

obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale:

- rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;

3.5. Coordinamento delle Fasi Lavorative

Per ottemperare alla prescrizione di coordinamento e cooperazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, in una o più riunioni fra la committente e l'azienda appaltatrice in funzione delle varie fasi delle attività cui trattasi, dovrà essere individuato uno specifico "dettaglio di coordinamento" indicante i soggetti responsabili dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

Il responsabile dell'appalto e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto potranno interrompere i lavori stessi anche qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

3.6 Dati soggetto gestore e appaltatore 3.6.1

Soggetto appaltante – Dati generali

Ragione sociale	Comune di Pinzolo
Indirizzo	Viale Della Pace, 8 – 38086 Pinzolo (Tn)
Telefono e fax	0465/509100 – 0465/502128
Titolare e/o legale rappresentante	Sindaco pro tempore del Comune di Pinzolo dott. Ing. Michele Cereghini
Dirigente responsabile per l'appalto in oggetto	Responsabile Area Tecnica: ing. Walter Ferrazza
n. lavoratori interessati alle attività oggetto del presente documento	2 dipendenti

3.6.2 Impresa Appaltatrice – Dati identificativi

Denominazione e ragione sociale	
Sede legale	
Attività	
Legale rappresentante	
Partita Iva e Codice Fiscale	
Telefono e fax	
Sito web	
C.C.I.A.A. se iscritto	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 81/08).

Per ciascuna fase di lavoro sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi e quelle contenute nel capitolato di appalto sono stati analizzati i rischi da interferenze e sono state individuate le relative misure di prevenzione e protezione, per le quali si rimanda al relativo capitolo.

Al fine di stabilire una procedura concordata per il rispetto dei disposti ex art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i, si stabilisce quanto segue:

- all'Appaltatore compete l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite ex legge; nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro e, in genere, di tutti i provvedimenti e le cautele, atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e/o di qualsiasi terzo; oltre ad evitare danni di ogni specie, sia a persone sia a cose;
- l'Appaltatore deve osservare e far osservare, da parte del suo personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge e regolamento in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- l'Appaltatore è responsabile circa la rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge; nonché dell'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati e/o eventualmente subappaltati;
- l'Appaltatore garantisce che il proprio personale, impiegato nel disimpegno degli obblighi contrattuali di cui al contratto per il servizio in preambolo, è professionalmente preparato ed idoneo ad una accurata esecuzione dei lavori previsti dal medesimo contratto;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto (regolarmente autorizzato), il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4.1. Documentazione richiesta da consegnare prima dell'inizio dei lavori

L'art. 26 del D. L.vo 81/2008 recita:

"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- ... OMISISS"

Pertanto, ai sensi dell'articolo citato, prima di firmare il contratto, se non già provveduto in precedenza, si richiede all'Appaltatore la consegna della documentazione, da parte del datore di lavoro-appaltatore, delle dichiarazioni e attestati qui sotto elencati:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio, in corso di validità;
2. Correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. Elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico per l'esecuzione del servizio;
4. La valutazione, da parte dell'impresa, dei rischi relativamente alle prestazioni richieste dal contratto (DVR);
5. I dati completi del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavori per la sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze (con i relativi attestati di formazione);
6. Elenco nominativo del personale che sarà impiegato presso i siti sopra indicati, con le relative qualifiche professionali e posizione assicurativa presso INPS e INAIL.

Precisazioni:

- A. Ogni sostituzione o variazione del personale, dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento del DUVRI;
- B. Per i lavoratori che, secondo le disposizioni di legge, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, l'appaltatore deve dichiarare che sono stati e che saranno sottoposti a visita medica – secondo la periodicità prevista, con conseguente esito favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione.

4.2. Principali rischi presenti sui luoghi di lavoro

Il committente informa l'impresa appaltatrice che, in funzione dell'ambiente di lavoro dove dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.

Da una prima valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice dovrà operare, risultano essere i seguenti:

- Investimenti;
- Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi;
- Scivolamenti, cadute a livello;
- Possibili interferenze con personale della committenza addetto ai medesimi lavori;
- Possibili interferenze con personale non addetto ai medesimi lavori;
- Tagli, abrasioni o possibile contatto con rifiuti pericolosi.

4.3. Misure di prevenzione e protezione

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l'appaltatore deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione:

- SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: usare scarpe antisdrucciolo, porre attenzione alla presenza di ghiaccio su sedi stradali e pedonali.
- POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO AI MEDISIMI LAVORI: porre la massima attenzione, durante le operazioni di pulizia, alla presenza di persone, attrezzature e mezzi nel raggio di azione degli automezzi e/o attrezzi impiegati nel servizio. Si raccomanda la massima attenzione ai mezzi sgombraneve, sia della committenza che di ditte esterne che si trovano ad operare nel territorio comunale, nonché di tutte le macchine operatrici adibite a lavori di manutenzione o pulizia..
- POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE (della committenza) ADDETTO AI MEDESIMI LAVORI: porre la massima attenzione, durante le operazioni di pulizia, alla presenza di persone nel raggio di azione degli automezzi e/o attrezzi impiegati nel servizio.
- INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI: durante le operazioni di cui sopra, porre la massima attenzione sia alle altre vetture, circolanti piuttosto che parcate; oltre eventuali ostacoli. Particolare attenzione dovrà essere posta qual'ora ci si trovasse a dover intervenire in prossimità delle isole ecologiche contestualmente alle operazioni di svuotamento dei contenitori dei rifiuti, in particolare agli autocarri impegnati nelle operazioni di carico a mezzo di gru, in ogni caso non sostare nei pressi di automezzi, anche se fermi, e comunque mantenere sempre una posizione tale da essere ben visibili dall'interno della cabina di guida; prestare attenzione alle distanze di sicurezza sia dagli organi meccanici in funzione, sia degli automezzi in movimento; prestare attenzione alla presenza degli altri operatori al lavoro nei pressi e/o in spazi di manovra ristretti. Evitare, per gli interventi di pulizia dalla neve, di intervenire contestualmente ai mezzi sgombraneve e in ogni caso indossare sempre gli indumenti ad alta visibilità.
- TAGLI E ABRASIONI: durante la prestazione del servizio dovranno sempre essere indossati i guanti protettivi nonché tutti i DPI necessari.

4.4. Misure generali di prevenzione e protezione – Misure organizzative

- Tutti i mezzi e le attrezzature in servizio dovranno essere omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, conformi al Codice della Strada, nonché forniti dei relativi libretti d'uso e manutenzione;

5. USO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a. Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b. I rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c. I rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d. I rischi derivanti da interferenze con le attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a. l'uso della attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;
- b. in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti;

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a. le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b. le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 1. ad interventi di controllo periodici, secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, periodi prolungati di inattività;
- c. gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI INTERFERENZA

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

6.1. Sovrapposizioni temporali

I dipendenti comunali potranno essere presenti nelle fasce orarie 08:00 – 17:00. Nella gestione del servizio, in linea di massima, nei siti dove la ditta appaltatrice deve operare, che sono principalmente strade e piazzali, parchi è possibile che gli operatori del Comune si trovino ad operare congiuntamente alla Ditta Appaltatrice nelle stesse aree.

In particolare di seguito sono indicate le procedure generali per la gestione delle attività contemporanee tra i dipendenti del Comune di Pinzolo o altre ditte addette allo sgombero neve ed i dipendenti della ditta appaltatrice:

- Gli ambiti d'intervento verranno concordati e definiti con un incaricato e referente del Comune;
- Non si dovrà intervenire nella pulizia delle aree pubbliche durante le operazioni di sgombero della neve, in modo da evitare la contestuale presenza degli addetti della ditta appaltatrice e i mezzi sgombraneve;
- Gli operatori della ditta appaltatrice in ogni caso dovranno indossare i DPI e gli indumenti ad alta visibilità; non sostare nel raggio d'azione dei mezzi sgombraneve o altri mezzi addetti al recupero e trasporto dei rifiuti e qual'ora dovesse accadere tale eventualità dovranno segnalare la propria presenza.
- Non si dovrà intervenire in corrispondenza delle isole ecologiche in concomitanza con le operazioni di asporto dei rifiuti da parte della Ditta incaricata.

6.2. Valutazione delle attività contemporanee o successive (rischio residuo)

Qualora nelle fasce orarie dove risultano presenti temporalmente dipendenti del Comune di Pinzolo e/o terze persone ed i dipendenti della ditta appaltatrice si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorrerà attuare idonee misure, al fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti.

7. MACCHINE E ATTREZZATURE

Le macchine messe a disposizione dei lavoratori dal Datore di Lavoro della ditta appaltatrice devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (direttiva macchine). Viceversa, le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V D.Lgs. n. 81/2008, composto della parte I "Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro" e della parte II "Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche".

Il regime giuridico a cui attenersi relativamente ad un'attrezzatura dipende dalla data di messa in servizio della stessa, affinché ad essa si applichino le disposizioni dell'allegato V o i requisiti essenziali di sicurezza delle direttive comunitarie di prodotto.

8. PROCEDURA DI EMERGENZA

Nel caso in cui si presenti un'emergenza incendio o di altra natura, i dipendenti devono:

- avvisare tempestivamente il responsabile del centro o in sua assenza il personale presente sul sito segnalando le proprie generalità, la natura dell'emergenza, il luogo in cui si è verificata l'emergenza e l'eventuale presenza di infortunati;
- in caso di un principio di incendio segnalare immediatamente la situazione di emergenza azionando il dispositivo di allarme più vicino, se esistente;
- sospendere le attività in corso, mantenere la calma e attendere istruzione da parte del personale preposto alla gestione delle emergenze;
- in caso di pericolo e/o di segnale di abbandono dell'area, recarsi ai punti di ritrovo segnalati nelle planimetrie d'emergenza seguendo le vie di esodo prescritte;
- una volta raggiunto il punto di ritrovo, assicurarsi che i propri colleghi siano presenti e segnalare tempestivamente eventuali assenze.

Non intralciare in alcun modo le operazioni di soccorso.

9 . PRIMO SOCCORSO

IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE:-chiedere aiuto al personale del Sottoscrittore addetto al pronto soccorso, comunicando il luogo dove è avvenuto ed una prima descrizione dello stesso;

- in caso di infortunio di grave entità attivare i servizi sanitari esterni (telefonando al 118);
- il personale dell'Operatore Logistico informerà, appena possibile, il proprio responsabile;
- il personale dell'Operatore Logistico nel caso di incidente che richiede il ricorso a cure mediche esterne, deve far pervenire all'ufficio personale il referto medico rilasciato dal pronto soccorso e, appena possibile, fornire al proprio RSPP o, in sua assenza, all'ufficio personale una descrizione accurata dell'incidente;
- il personale nel caso di incidente di piccola entità che non comporta l'interruzione dell'attività lavorativa e non necessita di cure mediche esterne, deve informare comunque il proprio RSPP.

10. COSTI DELLA SICUREZZA

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

In questo caso i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo **interferenziale** e relativi al servizio oggetto dell'appalto, come indicato dalla Determina dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti n.3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi

della sicurezza. L.123/07 e modifica dell'art.3 del D.Lgs.626/94 e art.86 commi 3bis e 3 ter del D.Lgs.163/06."

Per questo tipo di attività, tenuto conto dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa ricompresi nella normale operatività della stessa, si prevedono i seguenti costi aggiuntivi, relativi all'intero biennio per i rischi di interferenza.

DESCRIZIONE	QUANTITA'/CORPO	UNITA' DI MISURA	PREZZO (EURO)	TOTALE (EURO)
Valigetta con pacchetto di medicazione	1	€/CAD	14,05	€ 14,05
Riunione di coordinamento	1	€/CORPO	80,00	€ 80,00
KIT BASE DI SICUREZZA Fornitura di kit base di sicurezza da prevedersi per il singolo lavoratore/giorno costituito da: - numero 2 maschere facciali filtrante tipo chirurgico monouso con classe di tipo I classificate secondo norma UNI EN 14683 e marcate CE; il dispositivo sarà composto da uno strato filtrante posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto; il materiale adatto a resistere al maneggiamento e all'usura, non deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi per il periodo di impiego previsto; inoltre i materiali che entrano in contatto con la pelle del portatore non devono causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute; la maschera facciale non dovrà limitare il campo visivo dell'operatore. La maschera facciale dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni minime: efficienza di filtrazione batterica (BFE, %) ≥ 95; pressione differenziale (Pa/cm ²) < 40; pulizia microbica (ufc/g) ≤ 30; omologate con un'efficienza di filtrazione (capacità di catturare le sostanze dannose delle particelle che si trovano nell'aria) di almeno il 98% e per trattenere particelle fino a dimensioni di 0,6 µm; perdita di tenuta verso l'interno minore o uguale al 5%; - numero 2 paia di guanti monouso in gomma sintetica di nitrile con spessore almeno di 0,10 mm. I guanti saranno privi di polvere sulla superficie interna e dovranno garantire adeguata resistenza e protezione sul bracciale per evitare che il guanto si danneggi facilmente quando viene indossato. ATTENZIONE l'uso del dpi è da prevedersi per mantenere il distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano in cantiere; ma non deve intendersi come sostituto della dotazione "standard" prevista dal D.Lgs. 81/08. - dotazione di flaconcino igienizzante per le mani da 50 ml; la soluzione idroalcolica sarà specifica per l'igienizzazione delle mani con concentrazione di etanolo (alcool etilico) compresa tra il 70% il 95%. Il prodotto deve essere dermatologicamente testato. - contenitore personale in materiale plastico lavabile e riutilizzabile per più giorni. ATTENZIONE: il dpi è da prevedersi per mantenere il distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano in cantiere; ma non va a sostituire la dotazione standard prevista dal D.Lgs. 81/08. L'utilizzo della voce è da intendersi in alternativa alla previsione di impiegare dpi "singoli". In alternativa alle maschere facciali monouso possono essere utilizzate maschere facciali lavabili aventi le medesime certificazioni, fermo restando che la misurazione giornaliera avverrà considerando il valore del kit così come precedentemente definito. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la raccolta a fine utilizzo, lo stoccaggio ed il trasporto a qualsiasi distanza stradale, l'indennità di smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03), in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. PREZZO / GIORNO € 2,01			195 x 1 operatori	€ 391,95
TOTALE COSTI SICUREZZA (arrotondato)				€ 485,00

L'APPALTATORE

Le attività lavorative di cui al presente cantiere si svolgono quest'anno nell'attuale contesto di emergenza sanitaria COVID-19. Al fine di non comportare un rischio aggiuntivo a quello della popolazione generale, i datori di lavoro delle Imprese Esecutrici in questa fase attueranno idonee misure per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del virus in accordo con i protocolli condivisi con le Parti

Sociali. Si specifica che le attività lavorative che non garantiscono il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dai protocolli dovranno essere interrotte.

Parte II Covid

1. VIRUS E MALATTIA

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

- Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore
- altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

2. SINTOMI

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- naso che cola
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre
- una sensazione generale di malessere

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono normalmente gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è opportuno, in caso di sospetto, contattare il medico di base.

3. TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, meno quella da superfici contaminate. E' comunque utile l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani; l'uso di detergenti a base di alcol, come ad esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina)¹, è sufficiente a uccidere il virus.

4. TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

5. RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il Covid-19 o agente biologico Sars-Cov-2, appartenendo alla famiglia dei coronavirus, è un agente biologico attualmente classificato nel gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all'interno dei luoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali, a tal fine emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell'infezione.

Le condizioni di esposizione al microrganismo possono essere:

- di tipo specifico: ovvero tipico dell'attività lavorativa svolta, come ad es. al personale sanitario del pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi è specificamente disciplinata.
- di tipo generico: in cui il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata, e non necessita di particolari misure precauzionali nel documento di valutazione dei rischi (es. comune influenza). Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti industriali, alle attività commerciali, alle attività di trasporto.

A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al Covid-19, per quelle attività dove l'esposizione è di tipo generico, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative loro eventuali successive modifiche (DPCM del 08.03.2020 e ss.mm.ii.).

¹ Ministero della salute – www.salute.gov.it

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID 19

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengono di seguito riportate le principali indicazioni operative da adottare in azienda, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

In assenza delle adeguate misure si dovrà provvedere alla sospensione delle attività lavorative.

INFORMAZIONE

1. Informazione ai lavoratori e utenti (fornitori, clienti, visitatori) con apposite comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di trasmissione, sintomi e norme di igiene per evitare diffusione e il contagio e sui riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie locali della PAT (N. verde 800 867 388 e 112 per emergenze);
2. Informazione ai lavoratori sui comportamenti da tenere (rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria, raccomandando di limitare i contatti sociali e contattando il medico curante ecc.) e sui riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie locali della PAT (N. verde 800 867 388 e 112 per emergenze);
3. Informazione preventiva al personale, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2;

DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE

4. Fornitura di mascherine chirurgiche (considerati dispositivi di protezione individuale secondo l'art. 16 del DL 18/2020) indicandone le modalità di impiego e di corretto utilizzo, conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
5. Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.);
6. Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani;

ASPETTI ORGANIZZATIVI

7. Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, dell'attività svolta e dell'affollamento, la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i lavoratori e utenti. Nelle attività ove non è garantita la distanza utilizzo di DPI;
8. Programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro e intensificazione delle misure di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di lavoro a contatto con lavoratori o utenza esterna,
9. Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi
10. Divieto di riunioni e incontri collettivi in ambienti chiusi; saranno privilegiate le comunicazioni a distanza (web cam, videoconferenze, ecc.) e in caso non sia possibile nel rispetto del criterio di distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti) e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
11. Sospensione e annullamento di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati;
12. Sospensione e annullamento tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
13. Piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
14. Favorire la modalità di lavoro a distanza e limitare le trasferte;
15. Favorire la fruizione di congedi ordinari e ferie nonché l'utilizzo di altri strumenti integrativi previsti dalla contrattazione collettiva nonché dai decreti emanati dal governo

MODALITÀ DI ACCESSO e CIRCOLAZIONE AL LUOGO DI LAVORO

16. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. In questi casi le persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie interne: contattare urgentemente il medico curante e seguire le sue indicazioni;
17. Predisposizione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
18. (dove è possibile) dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
19. Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all'interno del sito aziendale limitati e nel rispetto delle indicazioni aziendali e regolamentare l'accesso agli spazi comuni (mense, aree relax, ecc.) programmando il numero di accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni segnaletiche e/o barriere provvisorie;

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI E CLIENTI ESTERNI

20. Per l'accesso di personale esterno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
21. Invito ove possibile, agli autisti dei mezzi di trasporto di rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
22. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno presente / individuazione di servizio igienico dedicato, e affissione di divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente
23. Aziende terze (impresa di pulizie, manutenzione ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali appena descritte (DPI, assembramenti, distanza ecc.)

UTILIZZO DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE

24. Divieto di utilizzo in compresenza o promiscuo del mezzo aziendale; l'utilizzo promiscuo è limitato alle attività in emergenza o comunque non rinviabili;
25. Nel caso di uso promiscuo, qualora nel mezzo non possa essere osservata la distanza di almeno un metro di provvederà all'utilizzo di mascherina; in relazione alla distanza e la durata del viaggio si dovranno eseguire pause indicativamente ogni di 15 minuti per consentire il ricambio d'aria.
26. pulizia frequente prima e dopo l'uso dell'automezzo (anche in caso di un solo operatore) con specifici prodotti per la disinfezione delle superfici maggiormente utilizzate nella guida.

I punti sono in riferimento al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

7. CHECK LIST DI CONTROLLO E VALUTAZIONE AL RISCHIO COVID-19

COMPILARE (con una X) la seguente check-list al fine di verificare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento del rischio Covid-19 e al proseguo dell'attività lavorativa

		SI	NO	Note
a)	INFORMAZIONE a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso degli ambienti di lavoro maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento (allegato B, allegato C, allegato E)			
b)	Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, dell'attività svolta e dell'affollamento, la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i lavoratori e utenti. <u>NB: Nelle attività ove non è garantita la distanza di 1 metro obbligo di utilizzo dei DPI (mascherine, guanti ecc)</u>			
c)	Fornitura di mascherine chirurgiche indicandone le modalità di impiego e di corretto utilizzo, conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; <u>NB: la mancanza di MASCHERINE per attività con distanza inferiore a 1 metro comporterà la sospensione delle attività lavorative</u>			
d)	Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.); <u>NB: la mancanza di adeguati DPI comporterà la sospensione delle attività lavorative</u>			
e)	Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani			
f)	Programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro e intensificazione delle misure di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di lavoro a contatto con lavoratori o utenza esterna			
g)	Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi			
h)	Piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili			
i)	Favorire la modalità di lavoro a distanza (telelavoro, smart-working..) e limitare le trasferte			
l)	Predisposizione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)			
m)	Dedicare (dove è possibile) una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;			
n)	Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all'interno del sito aziendale limitati e nel rispetto delle indicazioni aziendali e regolamentare l'accesso agli spazi comuni (mense, aree relax, ecc.) programmando il numero di accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni segnaletiche e/o barriere provvisorie;			
r)	Per l'accesso di personale esterno individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;			
s)	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno presente / individuazione di servizio igienico dedicato, e affissione di divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente			

Data verifica

Firma

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – D.P.I.²

MASCHERINE E RESPIRATORI.

Le mascherine in commercio sono di diversi tipi e forniscono diversi modi e gradi di protezione, ma la cosa più importante è capire chi si vuole proteggere e quando bisogna proteggere o proteggersi per non sprecare risorse inutilmente. In commercio ci sono sostanzialmente due tipologie di mascherine: i **respiratori** e le **mascherine chirurgiche**.

I **respiratori** riducono l'esposizione agli aerosol presenti nell'aria, sono DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), servono a proteggere chi li indossa e sono disponibili con diversi livelli di protezione.

Le **mascherine chirurgiche**, invece, impediscono che le particelle espirate con l'alito si disperdano nell'ambiente e proteggono le persone che si trovano nelle vicinanze di chi le indossa. Anch'esse, in questo momento di emergenza, sono state assimilate a DPI e sono quindi da considerarsi obbligatorie per la protezione dei lavoratori.

Fra i **respiratori** in commercio ci sono le MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA DI ESALAZIONE ed elevato livello di protezione, che sono impiegati negli ospedali nei reparti terapia intensiva e proteggono il PERSONALE SANITARIO che è a contatto con pazienti certamente contagiati). Un livello subito inferiore di protezione offrono le MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA DI ESALAZIONE, utilizzate dai SOCCORRITORI che sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati. MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA sono in dotazione a LAVORATORI ESPOSTI AL PUBBLICO solo in caso di emergenza e come ausilio ai soccorritori che devono essere protetti, ma non rischiare di contagiarsi tra di loro.

Le MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA sono in dotazione anche ai MEDICI DI FAMIGLIA e alle GUARDIE MEDICHE quando sono in presenza di paziente potenzialmente malato.

NB. Mascherine FFP2 e FFP3 con valvola di esalazione non sono consigliate se non per categorie di lavoratori che possono avere un'esposizione certa (alcuni sanitari e soccorritori); negli altri casi possono costituire un rischio maggiore del beneficio per la possibile diffusione di esalazioni contagiose.

GUANTI.

I guanti costituiscono un ottimo strumento per limitare il contagio a patto che siano rispettate delle semplici REGOLE e non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve essere accurata e durare almeno 60 secondi.

I guanti devono essere sostituiti ogni volta che si sporcano, devono essere eliminati al termine dell'uso e non devono essere riutilizzati.

Sono necessari in alcuni contesti lavorativi come, per esempio, per il personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti. Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare agli ammalati.

Attenzione

- Le mascherine dovrebbero essere cambiate almeno tutti i giorni e devono essere indossate correttamente (aderenti e sufficientemente strette); fare attenzione per le ffp2 ffp3 la barba può ridurre notevolmente l'efficacia della protezione, facendo passare aria non filtrata.
- Il loro uso deve essere il più possibile continuativo (evitando quindi il continuo "togli e metti" che va a scapito della loro efficacia protettiva);
- I guanti devono essere cambiati frequentemente e NON sostituiscono il lavaggio delle mani che deve essere effettuato anche prima e dopo il loro uso.

NB. La percezione di sicurezza indotta dall'utilizzo di questi dispositivi potrebbe abbassare la nostra attenzione nell'osservare le comuni regole igieniche ed assumere atteggiamenti che ci espongono al contagio.

² Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende, Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento, p. 3

10. COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO IN AZIENDA

Il Datore di Lavoro venuto a conoscenza di un lavoratore positivo al Covid-19 o con sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus (febbre con tosse o altri sintomi a carico delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari e articolazioni) provvederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria e a quello degli altri addetti presenti nei locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e il proprio MEDICO COMPETENTE nominato.

Stessa modalità nel caso in cui il lavoratore sviluppi la sintomatologia al di fuori dell'azienda nel periodo non lavorativo o di persone che in varia veste abbiano frequentato l'azienda e la stessa ne sia venuta a conoscenza.

Il medico competente in collaborazione con l'azienda effettuerà l'indagine epidemiologica individuando i "contatti stretti" con il caso nell'ambito lavorativo, comunicando i nominativi dei lavoratori esposti al Dipartimento di Prevenzione dell'APSS di Trento all'indirizzo mail Covid19UOPSAL@apss.tn.it, e anticipando se possibile l'indicazione per l'isolamento domiciliare del caso.

Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

In attesa di definire i contatti stretti l'azienda inviterà cautelativamente gli eventuali possibili contatti, di allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio fino al completamento dell'indagine epidemiologica.

A conferma di positività di un caso si provvederà all'immediata sospensione dell'attività nel reparto produttivo o locale di lavoro e provvedere alla disinfezione secondo le modalità di seguito riportate, assicurandosi prima di iniziare le operazioni, di arieggiare i locali attraverso l'apertura di porte o finestre o comunque creando le condizioni per un ricambio dell'aria.³

CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI

PAT - Dipartimento Salute - **numero verde dedicato 800 867 388**

PAT - Dipartimento Salute – Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dip.salute@provincia.tn.it

APSS – Dipartimento di Prevenzione - UOPSAL sportellouopsal@apss.tn.it tel. 0461 904502/4529

Emergenze **112**

☐ dichiara di aver letto il presente Documento e di essere d'accordo sulle disposizioni ivi riportate alle quali si atterrà scrupolosamente;

☐ si impegna per sé e per i propri dipendenti a non divulgare a terzi le informazioni contenute nel presente documento.

COMUNE DI PINZOLO ,

Firma per accettazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

³ Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende, Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento, p. 5, 7, 8